

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 24

30 gennaio 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

76/114/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi 1

76/115/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore 6

76/116/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi 21

76/117/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» 45

76/118/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana 49

76/119/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo 58

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(76/114/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali, riguardano, fra l'altro, le targhette e le iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE, né l'omologazione di portata nazionale di

⁽¹⁾ GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

un veicolo per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1977 le disposizioni necessa-

rie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1978.

2. Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS

ALLEGATO

1. GENERALITÀ

- 1.1. Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte ai punti successivi. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

- 2.1. In zona visibile e facilmente accessibile su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili, elencate nel seguente ordine:

- 2.1.1. Nome del costruttore,

- 2.1.2. Numero d'omologazione CEE ⁽¹⁾

Questo numero è formato dalla lettera «e» minuscola seguita nell'ordine dal numero o dalle lettere che contrassegna il paese che ha rilasciato l'omologazione CEE (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, 12 per il Lussemburgo, DK per la Danimarca, IRL per l'Irlanda) e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione fissata per il tipo di veicolo. Tra la lettera «e» e il numero o le lettere che contrassegna il paese che ha rilasciato l'omologazione CEE, nonché tra tale numero o tali lettere e il numero di omologazione, viene posto un asterisco,

- 2.1.3. Numero d'identificazione del veicolo,

- 2.1.4. Peso massimo a carico autorizzato del veicolo,

- 2.1.5. Peso massimo a carico autorizzato per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore,

- 2.1.6. Peso massimo autorizzato per ognuno degli assi; i dati vengono elencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore,

- 2.1.7. Se si tratta di semirimorchio, il peso massimo autorizzato sulla selletta di attacco,

- 2.1.8. I punti da 2.1.4 a 2.1.7 entrano in vigore solo dopo 12 mesi a decorrere dall'adozione della direttiva del Consiglio relativa ai pesi e misure dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Tuttavia, fino a tale data, uno Stato membro può chiedere che i pesi massimi autorizzati prescritti dalla sua legislazione nazionale siano indicati sulla targhetta di ogni veicolo immesso in circolazione sul suo territorio.

Se i pesi tecnicamente ammissibili sono superiori ai pesi massimi autorizzati, tale Stato può richiedere che siano anche essi indicati. In tal caso i pesi sono indicati su due colonne: nella colonna di sinistra sono iscritti i pesi massimi autorizzati e nella colonna di destra i pesi tecnicamente ammissibili.

- 2.2. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le iscrizioni prescritte dai punti da 2.1.1 a 2.1.8 (vedi appendice al presente allegato).

⁽¹⁾ Finché non verrà concessa un'omologazione CEE, il numero di omologazione CEE può essere sostituito dal numero di omologazione nazionale.

3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore ad ogni singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore — senza bisogno di altre indicazioni — ogni veicolo per un periodo di 30 anni.

Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

3.1. Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore, nonché sul telaio o sull'intelaiatura o su altra struttura analoga.

3.1.1. Esso deve essere composto da due parti: la prima costituita da sei caratteri al massimo (lettere o cifre) allo scopo di identificare le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e la versione; la seconda, costituita da otto caratteri di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro unicamente cifre, allo scopo di identificare in modo inequivocabile, insieme alla prima parte, un determinato veicolo.

3.1.2. Esso deve possibilmente essere disposto su un'unica riga. In casi eccezionali è anche ammessa, per motivi tecnici, la disposizione su due righe. Tuttavia, in tali casi, non è consentita una separazione delle due parti.

Tra i caratteri non devono esistere spazi intermedi liberi.

Nella seconda parte va inserita la cifra zero in tutti gli spazi non utilizzati in modo da ottenere il numero completo prescritto di otto caratteri.

Ciascuna riga deve essere delimitata all'inizio e alla fine da un simbolo che non deve identificarsi né con cifre arabe né con una lettera latina maiuscola o poter essere confuso con una di esse. È anche ammessa la presenza di tale simbolo tra le due parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

3.2. Il numero d'identificazione deve inoltre:

3.2.1. essere segnato sul telaio o sull'intelaiatura o sulla struttura analoga, nella metà destra del veicolo;

3.2.2. essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile, mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri.

4. CARATTERI

4.1. Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli

4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo:

4.2.1. non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché dei trattini, asterischi od altri segni particolari diversi dai simboli di cui al punto 3.1.2, quarto comma;

4.2.2. le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:

4.2.2.1. 7,0 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;

4.2.2.2. 4,0 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.

APPENDICE

MODELLO DELLA TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

(vedi punti 2.1 e 2.2)

	STELLA MOTOR COMPANY e*3*1485 —EBA46G00A47269— 22 000 kg 38 000 kg 1 — 7 000 kg 2 — 8 000 kg 3 — 8 000 kg	

L'esempio si riferisce a un veicolo della categoria N3.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi rettangoli punteggiati nel modello illustrato qui sopra).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

(76/115/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono conformarsi i veicoli a motore a norma delle legislazioni nazionali riguardano fra l'altro gli ancoraggi delle cinture di sicurezza;

considerando che queste norme differiscono da uno Stato membro a un altro; che le medesime norme devono essere adottate da tutti gli Stati membri come complemento oppure in sostituzione delle loro attuali normative al fine di applicare in particolare a ciascun tipo di veicolo la procedura di omologazione CEE che è oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾;considerando che le norme comuni relative alle parti interne dell'abitacolo, alla disposizione dei comandi, al tetto, allo schienale ed alla parte posteriore dei sedili sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE ⁽⁴⁾; che quelle riguardanti la sistemazione interna relativa al comportamento del dispositivo di guida in caso di urto sono state previste dalla direttiva 74/297/CEE ⁽⁵⁾; che quelle riguardanti la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi sono state previste dalla direttiva 74/408/CEE ⁽⁶⁾; che verranno previste successiva-

mente le altre norme riguardanti la sistemazione interna ed in particolare quelle relative alle cinture di sicurezza, ai poggiatesta ed all'identificazione dei comandi;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore richiede il riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati in ciascuno di essi sulla base delle norme comuni; che, per essere efficace, questo sistema richiede l'applicazione delle relative norme da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli che sono destinate alle persone adulte che occupano i sedili rivolti verso l'avanti.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo qualsiasi veicolo a motore della categoria M 1 (definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE) destinato a circolare su strada, con almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza se detti ancoraggi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I, III e IV.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'impiego dei veicoli per motivi riguardanti gli

⁽¹⁾ GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 41.⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 45.⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1.

ancoraggi delle cinture di sicurezza se detti ancoraggi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I, III e IV.

Articolo 5

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le disposizioni necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le competenti autorità di questo Stato membro vagliano l'opportunità di effettuare sul tipo di veicolo modificato nuove prove corredate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che non sono state osservate le prescrizioni della presente direttiva, la modifica non viene autorizzata.

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati, vengono adottate in conformità della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° ottobre 1976, le disposizioni necessarie per con-

formarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le presenti disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1977.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE, PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, ISTRUZIONI

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1.1. «*Tipo di veicolo*», per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i veicoli che non presentano fra loro differenze essenziali, in particolare per i seguenti punti:
Dimensioni, forme e materiali dei componenti la struttura del veicolo o del sedile o qualsiasi altra parte del veicolo alla quale sono fissati gli ancoraggi;
- 1.2. «*Ancoraggi*», le parti della struttura del veicolo o della struttura del sedile, o ogni altra parte del veicolo, alle quali vanno fissate le cinture di sicurezza;
- 1.3. «*Cintura di sicurezza*» o «*cintura*», complesso costituito da cinghie, da una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e da elementi di fissaggio, che può essere ancorato all'interno di un veicolo; esso è concepito in modo da ridurre il rischio di lesioni dell'utilizzatore in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando le possibilità di movimento del corpo dell'utilizzatore. Il dispositivo di cui sopra viene comunemente denominato «complesso», termine che comprende anche eventuali dispositivi di dissipazione dell'energia o di riavvolgimento della cintura;
- 1.4. «*Guida della cinghia*», dispositivo che modifica la posizione della cinghia a seconda della posizione dell'utilizzatore della cintura di sicurezza;
- 1.5. «*Ancoraggio effettivo*», punto utilizzato per determinare l'angolo di ogni parte della cintura di sicurezza rispetto all'utilizzatore, come previsto dal punto 4.4; ossia, il punto in cui una cinghia dovrebbe essere fissata per assumere la medesima configurazione prevista per la cintura al momento dell'uso; tale punto può anche non corrispondere all'ancoraggio effettivo della cintura a seconda della configurazione di questa e del suo sistema di fissaggio.
 - 1.5.1. Quando una cintura di sicurezza comporta, fissato all'ancoraggio inferiore, un pezzo rigido sia esso bloccato oppure libero di ruotare, l'ancoraggio effettivo, per tutte le posizioni di regolazione del sedile, è il punto in cui la cinghia è fissata al pezzo rigido suddetto.
 - 1.5.2. Quando sulla struttura del veicolo o del sedile viene utilizzata una guida della cinghia, verrà considerato come ancoraggio effettivo il punto medio della guida in corrispondenza dell'uscita della cinghia in direzione dell'utilizzatore della cintura; la cinghia deve formare una linea retta fra l'ancoraggio effettivo e l'utilizzatore.
 - 1.5.3. Se la cintura passa direttamente dall'utilizzatore ad un riavvolgitore fissato alla struttura del veicolo o alla struttura del sedile, senza l'intervento di una guida della cinghia, verrà considerata come ancoraggio effettivo l'intersezione fra l'asse del cilindro di riavvolgimento e il piano mediano normale alla cinghia avvolta sul cilindro;
- 1.6. «*Sedile*», una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine definisce sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto singolo;
- 1.7. «*Sedile a panchina*», una struttura completa di rivestimento, che offre almeno due posti a sedere per adulti;

- 1.8. «*Gruppo di sedili*», sedile del tipo a panchina, oppure sedili separati ma adiacenti (cioè fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati con quelli anteriori o posteriori di un altro sedile, oppure si trovino fra gli ancoraggi di quest'ultimo sedile), che offrono uno o più posti a sedere per adulti;
- 1.9. «*Strapuntino*», un sedile ausiliario destinato ad essere impiegato saltuariamente e che normalmente si tiene ripiegato;
- 1.10. «*Tipo di sedile*», una categoria di sedili che non presentano fra loro differenze sostanziali sui punti appresso indicati:
 - 1.10.1. forma e dimensioni della struttura del sedile e materiali che la compongono,
 - 1.10.2. tipo e dimensioni dei sistemi di regolazione e di tutti i sistemi di bloccaggio,
 - 1.10.3. tipo e dimensioni degli ancoraggi della cintura sul sedile, dell'ancoraggio del sedile e delle parti della struttura del veicolo interessanti l'ancoraggio;
- 1.11. «*Ancoraggio del sedile*», il sistema mediante il quale tutto il sedile viene fissato alla struttura del veicolo, comprese le parti della struttura del veicolo interessate;
- 1.12. «*Sistema di regolazione*» il dispositivo che permette di regolare il sedile o le sue parti in modo da adeguare la posizione a sedere alle caratteristiche morfologiche dell'occupante; il dispositivo può in particolare consentire:
 - 1.12.1. uno spostamento longitudinale,
 - 1.12.2. uno spostamento in altezza,
 - 1.12.3. uno spostamento angolare;
- 1.13. «*Sistema di spostamento*», un dispositivo che consente al sedile o ad una delle sue parti una rotazione o uno spostamento longitudinale, senza posizione intermedia fissa, per agevolare l'accesso dei passeggeri;
- 1.14. «*Sistema di bloccaggio*», un dispositivo destinato a mantenere il sedile e le sue parti in qualsiasi posizione d'impiego e comprendente meccanismi per il bloccaggio dello schienale rispetto al sedile e del sedile rispetto al veicolo.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
 - 2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo, per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo rappresentante.
 - 2.2. La domanda dev'essere corredata dai documenti indicati qui di seguito, in triplice copia, e dalle seguenti indicazioni:
 - 2.2.1. disegni del complesso della struttura del veicolo in scala adeguata, dai quali risulti la disposizione degli ancoraggi, e disegni dettagliati degli ancoraggi e di quella parte della struttura alla quale essi sono fissati;
 - 2.2.2. indicazioni sulla natura dei materiali che possono influire sulla resistenza degli ancoraggi;
 - 2.2.3. descrizione tecnica degli ancoraggi;
 - 2.2.4. nel caso di ancoraggi fissati alla struttura del sedile, descrizione dettagliata del tipo di veicolo, per quanto riguarda la costruzione dei sedili, il loro ancoraggio e i loro sistemi di regolazione e di bloccaggio;

2.2.5. disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliati, dei sedili e del loro ancoraggio al veicolo, nonché dei relativi sistemi di regolazione e di bloccaggio.

2.3. Il fabbricante deve presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare oppure le parti del veicolo che tale servizio tecnico ritiene essenziali per le prove sugli ancoraggi.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Alla scheda di omologazione CEE va allegata una scheda conforme al modello dell'allegato II.

4. CARATTERISTICHE

4.1. Definizioni (vedi allegato III)

4.1.1. Il punto H è un punto di riferimento determinato secondo la procedura descritta nell'allegato IV della direttiva 74/60/CEE.

4.1.2. La linea di riferimento, per la determinazione del punto H, è una retta che passa per il punto di articolazione fra la gamba e il bacino ed il punto di articolazione fra il collo e il torace del manichino, rappresentativo del 50° percentile degli adulti di sesso maschile, di cui alla figura 1 dell'allegato IV della direttiva 74/60/CEE.

4.1.3. I punti L_1 e L_2 sono gli ancoraggi effettivi inferiori.

4.1.4. Il punto C è situato a 450 mm sulla verticale del punto H.

4.1.5. Gli angoli α_1 e α_2 sono, rispettivamente, gli angoli che i piani perpendicolari al piano longitudinale di simmetria del veicolo passanti per il punto H ed i punti L_1 e L_2 formano con un piano orizzontale.

4.1.6. «S» è la distanza in millimetri che separa l'ancoraggio effettivo superiore da un piano di riferimento P, parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, definito come segue:

4.1.6.1. Se la posizione a sedere è ben definita dalla forma del sedile, il piano P sarà il piano mediano di questo sedile.

4.1.6.2. In assenza di posizione a sedere ben definita:

4.1.6.2.1. Il piano P relativo alla posizione del conducente è quello parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo e passante verticalmente per il centro del volante il quale, se è di tipo regolabile, va posto nella sua posizione intermedia.

4.1.6.2.2. Il piano P relativo alla posizione del passeggero laterale anteriore sarà simmetrico a quello stabilito per il conduttore.

4.1.6.2.3. Il piano P relativo a un posto laterale posteriore sarà quello specificato dal costruttore a condizione che, per la distanza A tra il piano longitudinale mediano del veicolo ed il piano P, si rispettino i seguenti limiti:

$A \geq 200$ mm se il costruttore ha previsto la panchina solo per 2 posti

$A \geq 300$ mm se la panchina è prevista per 2 o 3 posti.

4.2. Caratteristiche generali

4.2.1. Gli ancoraggi dovranno essere progettati, costruiti o montati in modo da:

4.2.1.1. permettere il montaggio di un'adeguata cintura di sicurezza. Gli ancoraggi dei sedili laterali anteriori devono consentire il montaggio di cinture di sicurezza munite di riavvolgitore e di rinvio al montante, tenendo soprattutto presenti le caratteristiche di resistenza degli ancoraggi, a meno che il fabbricante fornisca il veicolo equipaggiato con altri tipi di cinture munite di riavvolgitore. Se gli ancoraggi risultano adeguati soltanto ad alcuni tipi di cinture di sicurezza, la loro configurazione dovrà essere indicata nella scheda di cui al punto 3.1;

4.2.1.2. ridurre al minimo il rischio di scivolamento della cintura quando è indossata correttamente;

4.2.1.3. ridurre al minimo i rischi di deterioramento della cinghia dovuto ad attrito con parti rigide sporgenti della struttura del veicolo o del sedile.

4.2.2. Per gli ancoraggi che assumono posizioni diverse per permettere alle persone di accedere al veicolo e per assicurare gli occupanti, le caratteristiche previste dalla presente direttiva si intendono per gli ancoraggi nella posizione in cui assicurano effettivamente gli occupanti.

4.3. Numero minimo di ancoraggi da prevedere

4.3.1. Per i sedili anteriori occorre prevedere due attacchi inferiori ed uno superiore.

4.3.1.1. Per i posti centrali anteriori si ritengono sufficienti due ancoraggi inferiori allorché il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento di cui all'allegato II della direttiva 74/60/CEE. Per quanto riguarda gli ancoraggi, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, in base al metodo descritto in detto allegato.

4.3.1.2. In deroga ai punti 4.3.1 e 4.3.1.1 e fino al 1° gennaio 1979, ogni posto centrale potrà essere dotato anche di due soli attacchi inferiori.

4.3.2. Per i sedili laterali posteriori occorre prevedere due ancoraggi inferiori ed uno superiore; qualora non sia possibile installare un ancoraggio superiore, come nel caso delle automobili decapottabili o scopribili, sono ammessi due ancoraggi inferiori.

4.3.3. Per tutti gli altri posti, ad eccezione degli strapuntini, occorrono due ancoraggi inferiori.

4.3.4. Per gli strapuntini non sono prescritti ancoraggi. Tuttavia, se il veicolo è munito di ancoraggi per tali sedili, detti ancoraggi devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

4.4. Posizione degli ancoraggi

4.4.1. L'ubicazione degli ancoraggi di cui al punto 4.3 deve rispondere ai seguenti requisiti:

4.4.2. Generalità

4.4.2.1. Gli ancoraggi di una stessa cintura possono essere ricavati tutti nella struttura del veicolo, in quella del sedile o in qualsiasi altra parte del veicolo, oppure essere suddivisi nei punti indicati.

- 4.4.2.2. Al medesimo ancoraggio possono essere fissate le estremità di due cinture di sicurezza adiacenti, purché siano soddisfatte le prescrizioni di prova.
- 4.4.2.3. Nel caso di un sedile a panchina per due o più persone, gli ancoraggi inferiori devono tutti far parte integrante del sedile o essere ricavati nella struttura del veicolo. Lo stesso vale anche per gli ancoraggi superiori.
- 4.4.3. *Posizione degli ancoraggi effettivi inferiori*
- 4.4.3.1. Gli angoli α_1 e α_2 devono essere compresi tra 30° e 80° per tutte le normali posizioni di utilizzazione del sedile. Qualora per i sedili anteriori non sia prevista una regolazione del sedile, oppure qualora gli ancoraggi siano disposti sul sedile stesso, gli angoli α_1 e α_2 devono essere di $60^\circ \pm 10^\circ$.
- 4.4.3.2. Nel caso dei sedili posteriori, gli angoli α_1 e α_2 possono essere inferiori al minimo indicato al paragrafo 4.4.3.1, purché non siano inferiori a 20° .
- 4.4.3.3. La distanza fra i due piani verticali, paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo, che passano per ciascuno dei due ancoraggi effettivi inferiori L_1 e L_2 della stessa cintura, non dovrà essere inferiore a 350 mm.
- I punti L_1 e L_2 dovranno essere situati simmetricamente rispetto al piano mediano longitudinale del sedile e distarne almeno 120 mm.
- 4.4.4. *Posizione degli ancoraggi effettivi superiori*
- 4.4.4.1. Qualora venga utilizzata una guida della cinghia, o un dispositivo analogo, che abbia la funzione di ancoraggio effettivo superiore, la sua posizione sarà determinata in modo convenzionale prendendo in considerazione la posizione dell'ancoraggio allorché la linea centrale longitudinale della cinghia passa per il punto J, definito nell'ordine dai tre seguenti segmenti, a partire dal punto H:
- HZ: segmento della linea di riferimento, misurato a partire dal punto H verso l'alto e lungo 530 mm;
- ZX: segmento perpendicolare al piano mediano longitudinale del veicolo, misurato a partire dal punto Z verso l'ancoraggio e lungo 120 mm;
- XJ: segmento perpendicolare al piano definito dai segmenti HZ e ZX, misurato a partire dal punto X verso l'avanti e lungo 60 mm.
- 4.4.4.2. Se l'ancoraggio effettivo superiore si trova in posizione arretrata rispetto ad un piano che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che passa per la linea di riferimento, detto ancoraggio effettivo deve trovarsi al di sotto del piano FN che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che forma un angolo di 65° con la linea di riferimento. Per i sedili posteriori, tale angolo può essere ridotto a 60° . Il piano FN è situato in modo da intersecare la linea di riferimento in un punto D tale che $DH = 315 \text{ mm} + 1,6 S$.
- Se l'ancoraggio effettivo superiore è situato sopra o davanti ad un piano che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che passa per la linea di riferimento, detto ancoraggio effettivo deve trovarsi al di sotto del piano F_1N_1 che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che forma un angolo di 65° con la linea di riferimento. Per i sedili posteriori tale angolo può essere ridotto a 60° . Il piano F_1N_1 è situato in modo da intersecare la linea di riferimento in un punto D' tale che $D'H = 315 \text{ mm} + 1,8 S$.
- 4.4.4.3. Se l'ancoraggio effettivo superiore si trova in posizione arretrata rispetto ad un piano che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che passa per la linea di riferimento, detto ancoraggio effettivo deve trovarsi in posizione arretrata rispetto ad un piano FK che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che interseca la linea di riferimento secondo un angolo di 120° , in un punto B tale che $BH = 260 \text{ mm} + 1,2 S$.
- Se l'ancoraggio effettivo superiore è situato sopra o davanti ad un piano che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che passa per la linea di riferi-

mento, tale ancoraggio effettivo deve trovarsi in posizione arretrata rispetto ad un piano F_1K_1 che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che interseca la linea di riferimento secondo un angolo di 120° , in punto B' tale che $B'H = 260 \text{ mm} + S$.

- 4.4.4.4. Il valore di S non deve essere inferiore a 140 mm.
- 4.4.4.5. L'ancoraggio effettivo superiore deve essere situato in posizione arretrata rispetto ad un piano verticale che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del veicolo e che passa per il punto H , come indicato nell'allegato III.
- 4.4.4.6. L'ancoraggio effettivo superiore dev'essere situato al di sopra del piano orizzontale che passa per il punto C .
- 4.4.4.7. In deroga alla norma del punto 4.4.4.6 e fino al 1° gennaio 1979, l'ancoraggio superiore effettivo può essere sistemato nella zona compresa fra il piano orizzontale CY ed il piano CM che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del veicolo e che forma un angolo di 20° con il piano CY , qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non consentano l'ubicazione di detto ancoraggio al di sopra del piano CY . L'altezza dello schienale del sedile non dev'essere inferiore all'altezza del piano orizzontale che passa per C , e occorre prevedere un dispositivo di fermo che impedisca alla cinghia di scivolare dalla spalla. Qualora la prova si effettui secondo le norme del punto 5, il punto di appoggio della cinghia sullo schienale deve rimanere al di sopra del livello del piano CM .

4.5. Dimensione dei fori filettati di ancoraggio

- 4.5.1. L'ancoraggio deve presentare un foro filettato di 11,11 mm (7/16) 20 UNF 2B.

5. PROVE

5.1. Generalità

- 5.1.1. Salvo l'applicazione delle disposizioni del punto 5.2 e su richiesta del fabbricante:

- 5.1.1.1. le prove possono essere effettuate su una struttura del veicolo o su un veicolo completamente finito;
- 5.1.1.2. i finestrini e le portiere possono essere montati o no e, in caso positivo, possono essere chiusi o aperti;
- 5.1.1.3. si può montare qualsiasi elemento previsto per quel tipo di veicolo che possa contribuire a migliorarne la rigidità della struttura.
- 5.1.2. I sedili devono essere montati e sistemati, a scelta del servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, nella posizione di guida o di impiego, che presenta le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista della resistenza. La posizione dei sedili va indicata nel verbale. Se l'angolo fra lo schienale ed il sedile è regolabile, esso dovrà essere determinato come indicato al punto 2.2 dell'allegato IV della direttiva 74/60/CEE.

5.2. Bloccaggio del veicolo

- 5.2.1. Il metodo impiegato per bloccare il veicolo durante le prove non deve comportare come conseguenza quella di rinforzare gli ancoraggi o le zone d'ancoraggio o di limitare la normale deformazione della struttura del veicolo.
- 5.2.2. Un dispositivo di bloccaggio è considerato soddisfacente se non esercita alcun effetto su una zona che si estende per tutta la larghezza della struttura, quando il veicolo o la struttura sono bloccati o fissati anteriormente a una distanza non inferiore a 500 mm

dall'ancoraggio da collaudare e quando sono trattenuti o fissati posteriormente ad una distanza non inferiore a 300 mm da tale ancoraggio.

- 5.2.3. Si raccomanda di far poggiare la struttura su supporti allineati approssimativamente con gli assi delle ruote o, qualora non sia possibile, con i punti di ancoraggio della sospensione.

5.3. Metodi di prova generali

- 5.3.1. Tutti gli ancoraggi di uno stesso gruppo di sedili devono essere collaudati simultaneamente.

- 5.3.2. La forza di trazione dev'essere applicata verso l'avanti con un angolo di $10^\circ + 5^\circ$ al di sopra dell'orizzontale su un piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo.

- 5.3.3. La messa sotto carico dev'essere effettuata il più rapidamente possibile. Gli ancoraggi devono resistere al carico specificato per almeno 0,2 secondi.

- 5.3.4. L'allegato IV mostra un dei dispositivi di trazione da utilizzare durante le prove descritte al successivo punto 5.4.

- 5.3.5. Gli ancoraggi dei posti che prevedono ancoraggi superiori devono essere collaudati nelle seguenti condizioni:

5.3.5.1. Posti laterali anteriori:

Gli ancoraggi devono essere sottoposti alla prova prescritta dal punto 5.4.1 durante la quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza a tre punti munita di riavvolgitore e di un rinvio o una guida della cinghia all'ancoraggio superiore.

- 5.3.5.1.1. Qualora il riavvolgitore non sia fissato al prescritto ancoraggio inferiore esterno o qualora il riavvolgitore sia fissato all'ancoraggio superiore, anche gli ancoraggi inferiori devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.3.

- 5.3.5.1.2. Nei casi di cui al punto 5.3.5.1.1, le prove di cui ai punti 5.4.1 e 5.4.3 possono essere effettuate su due differenti strutture, su richiesta del costruttore.

5.3.5.2. Posti laterali posteriori e tutti i posti centrali

Gli ancoraggi sono sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.2, nella quale i carichi sono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza a tre punti senza riavvolgitore, ed alla prova di cui al punto 5.4.3 nella quale i carichi vengono trasmessi ai due ancoraggi inferiori mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza sottoaddominale. Su richiesta del costruttore, le due prove possono essere effettuate su due strutture differenti.

- 5.3.5.3. In deroga alle prescrizioni di cui ai punti 5.3.5.1 e 5.3.5.2, quando un costruttore consegna un veicolo provvisto di cinture di sicurezza munite di riavvolgitore, gli ancoraggi corrispondenti devono essere sottoposti alla prova nella quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria delle cinture di sicurezza per le quali gli ancoraggi devono essere omologati.

- 5.3.6. Quando i posti laterali posteriori ed i posti centrali non sono muniti di ancoraggi superiori, sono gli ancoraggi inferiori che devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.3, durante la quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura sottoaddominale.

- 5.3.7. Se la progettazione del veicolo prevede il montaggio di altri dispositivi che non consentono di fissare le cinghie direttamente agli ancoraggi se non mediante rinvii, ecc., oppure che necessitino di ancoraggi supplementari in aggiunta a quelli menzionati al punto 4.3, la cintura di sicurezza oppure un sistema di cavi, pulegge, ecc., riprodu-

cente il complesso della cintura di sicurezza, verrà collegato mediante tale dispositivo agli ancoraggi del veicolo, i quali saranno sottoposti, a seconda del caso, ad una delle prove di cui al punto 5.4.

- 5.3.8. Può essere utilizzato un metodo di prova diverso da quello stabilito dal punto 5.3 purché ne venga dimostrata l'equivalenza.

5.4. Metodi di prova speciali

5.4.1. *Prova degli ancoraggi in caso di cinture di sicurezza a tre punti munite di riavvolgitore con un rinvio al montante fissato all'ancoraggio superiore*

- 5.4.1.1. Vengono fissati all'ancoraggio superiore una puleggia o un rinvio di cavo o di cinghia specialmente adattati per trasmettere gli sforzi provenienti dal dispositivo di trazione, oppure il rinvio fornito dal fabbricante.

- 5.4.1.2. Un carico di prova di $1\,350\text{ daN} \pm 20\text{ daN}$ viene applicato a un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 2) collegato agli ancoraggi della stessa cintura mediante un dispositivo che riproduce la geometria della cinghia che interessa la parte superiore del torso.

- 5.4.1.3. Simultaneamente una forza di trazione di $1\,350\text{ daN} \pm 20\text{ daN}$ viene applicata ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

5.4.2. *Prova degli ancoraggi in caso di cintura di sicurezza a tre punti senza riavvolgitore oppure con riavvolgitore all'ancoraggio superiore*

- 5.4.2.1. Un carico di prova di $1\,350\text{ daN} \pm 20\text{ daN}$ viene applicato a un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 2) collegato all'ancoraggio superiore ed all'ancoraggio inferiore opposto della stessa cintura, utilizzando, se fornito dal fabbricante, un riavvolgitore fissato all'ancoraggio superiore.

- 5.4.2.2. Simultaneamente, una forza di trazione di $1\,350\text{ daN} \pm 20\text{ daN}$ viene applicata ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

5.4.3. *Prova degli ancoraggi in caso di cintura di sicurezza sottoaddominale*

Un carico di prova di $2\,225\text{ daN} \pm 20\text{ daN}$ viene applicato ad un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

5.4.4. *Prove per ancoraggi tutti ricavati nella struttura del sedile o suddivisi fra la struttura del veicolo e la struttura del sedile*

- 5.4.4.1. Vengono effettuate, secondo il caso, le prove di cui ai precedenti punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 aggiungendo, per ogni sedile e per ogni gruppo di sedili, la forza supplementare indicata in appresso.

- 5.4.4.2. Oltre alle forze indicate ai punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, si applica alla struttura del sedile una forza longitudinale, orizzontale passante per il centro di gravità del sedile e pari a 20 volte il peso del sedile completo.

5.5. Risultati delle prove

- 5.5.1. Tutti gli ancoraggi devono poter resistere alla prova di cui ai punti 5.3 e 5.4. È ammissibile una deformazione permanente, ivi compresa una rottura parziale di un ancoraggio o della zona circostante, purché la forza prescritta sia stata mantenuta per tutta la durata prevista. Nel corso della prova devono essere rispettate le distanze minime per gli ancoraggi effettivi inferiori di cui al punto 4.4.3.3 e i requisiti di cui ai punti 4.4.4.6 e 4.4.4.7 per gli ancoraggi effettivi superiori.

5.5.2. In un veicolo a due porte, i sistemi di spostamento e di bloccaggio che consentono agli occupanti dei sedili posteriori di uscire dal veicolo devono ancora poter essere azionati a mano una volta cessata la forza di trazione.

5.5.3. Dopo le prove, viene rilevato qualsiasi deterioramento degli ancoraggi e delle strutture che hanno sopportato il carico durante le prove.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Per verificare la conformità al tipo omologato, si procede ad un numero sufficiente di controlli mediante sondaggio sui veicoli di serie.

6.2. Di norma queste verifiche si limitano a misurazioni dimensionali. Nondimeno, se risulta necessario, i veicoli vengono sottoposti a prove in conformità delle disposizioni del precedente punto 5.

7. ISTRUZIONI

Per ogni veicolo conforme al tipo omologato, il fabbricante deve indicare chiaramente nelle istruzioni per l'uso del veicolo:

- la posizione degli ancoraggi
- i tipi di cinture per i quali gli attacchi sono previsti.

ALLEGATO II

MODELLO

Nome dell'amministrazione

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA GLI ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

(Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

- N. di omologazione CEE
1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo o motore
2. Tipo del veicolo
3. Nome e indirizzo del costruttore
4. Eventualmente, nome e indirizzo del mandatario del costruttore
5. Designazione dei tipi di cintura che si autorizza a montare sugli ancoraggi del veicolo:

				Ancoraggio fissato ⁽¹⁾	
				alla struttura del veicolo	alla struttura del sedile
ANTE-RIORE	Sedile destro	{	ancoraggio inferiore	esterno	
			ancoraggio superiore	interno	
	Sedile di mezzo	{	ancoraggio inferiore	destro	
			ancoraggio superiore	sinistro	
	Sedile sinistro	{	ancoraggio inferiore	esterno	
			ancoraggio superiore	interno	
POSTE-RIORE	Sedile destro	{	ancoraggio inferiore	esterno	
			ancoraggio superiore	interno	
	Sedile di mezzo	{	ancoraggio inferiore	destro	
			ancoraggio superiore	sinistro	
	Sedile sinistro	{	ancoraggio inferiore	esterno	
			ancoraggio superiore	interno	

Osservazioni:

.....

⁽¹⁾ Inserire la seguente lettera o lettere:

- «A» quando si tratta di una cintura a tre punti compreso il caso in cui un riavvolgitore è fissato direttamente all'ancoraggio senza guida della cinghia all'ancoraggio superiore;
- «B» quando si tratta di una cintura sottoaddominale;
- «S» per cinture di tipo speciale; in questo caso precisare la natura della cintura nella voce «osservazioni»;
- «Ar», «Br» o «Sr» nel caso di una cintura munita di riavvolgitore seguito da una guida della cinghia;
- «Ac», «Be» o «Se» per cinture provviste di un sistema di assorbimento dell'energia;
- «Are», «Bre» o «Sre» per cinture munita di riavvolgitore seguito da una guida della cinghia e di un sistema di assorbimento dell'energia su almeno uno degli ancoraggi.

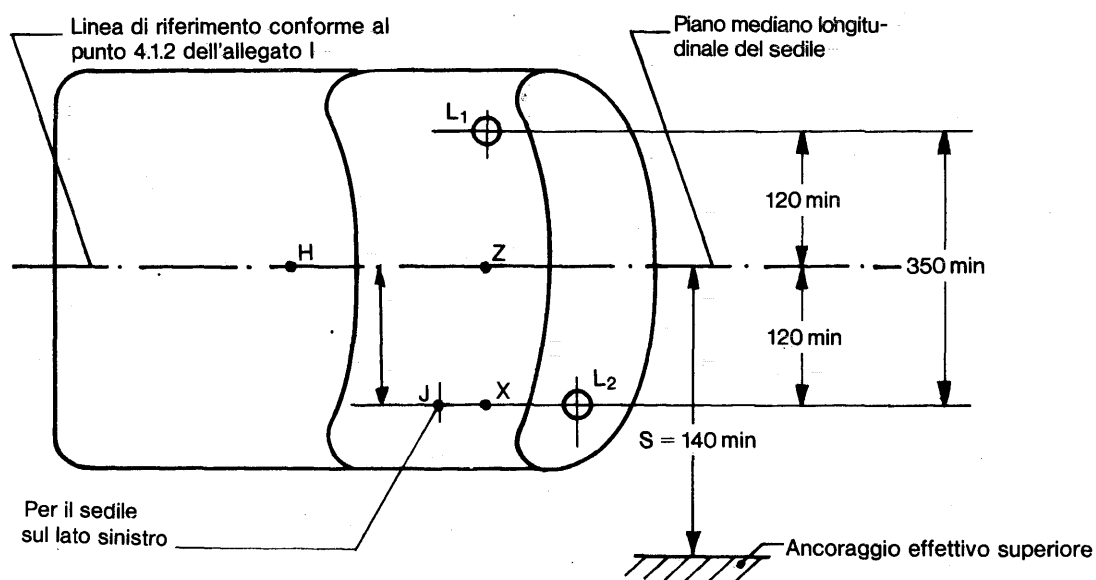
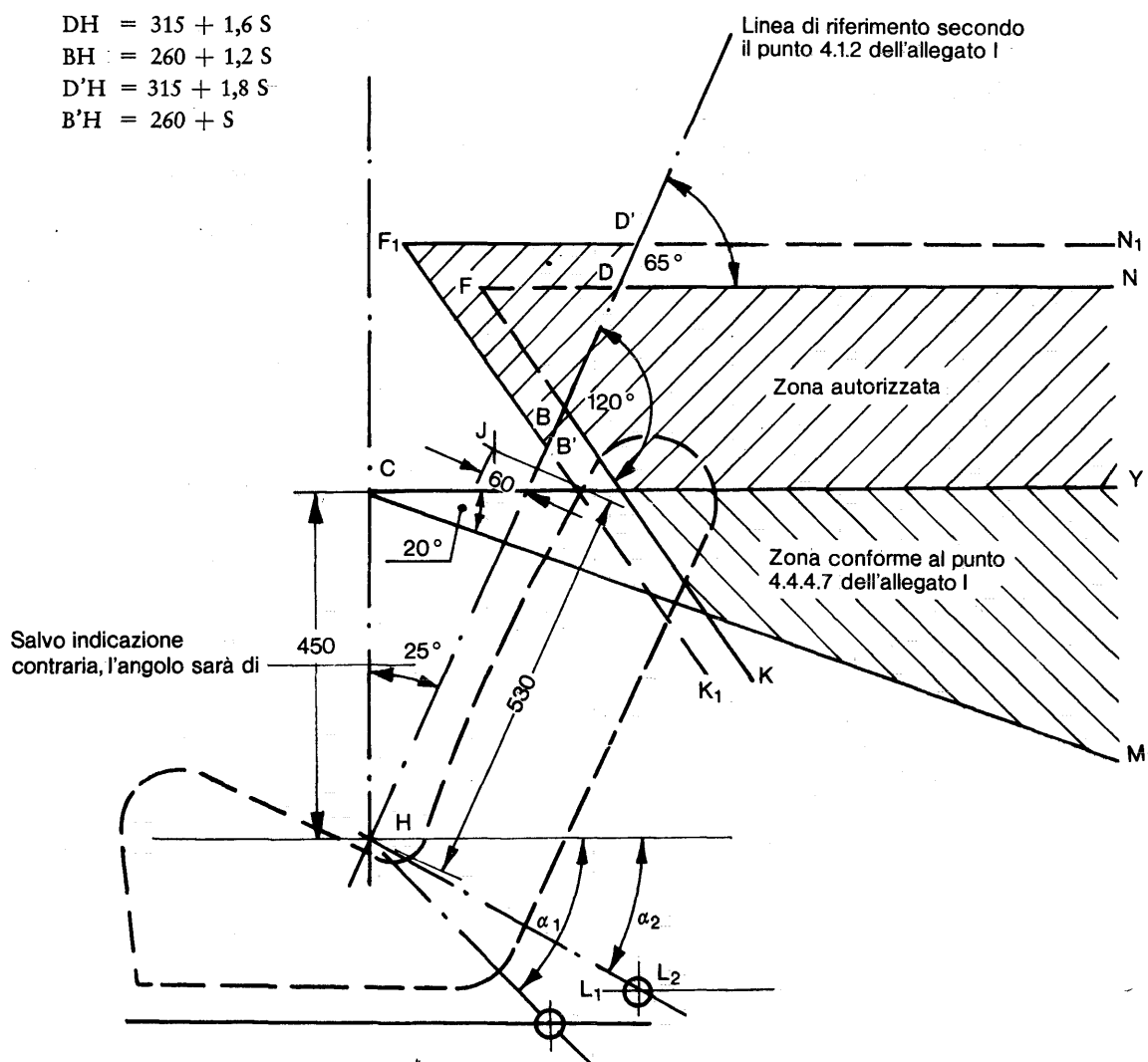
6. Descrizione dei sedili ⁽¹⁾
7. Descrizione dei sistemi di regolazione, spostamento e blocco del sedile o delle sue parti ⁽¹⁾
.....
8. Descrizione dell'ancoraggio del sedile ⁽¹⁾
9. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza richiesto nel caso di un ancoraggio sistemato sullo schienale del sedile o comprendente un dispositivo di dissipazione dell'energia
.....
10. Numero del verbale compilato dal servizio
11. Omologazione concessa/rifiutata ⁽²⁾
12. Località
13. Data
14. Firma
15. Sono acclusi i seguenti documenti, che recano il numero di omologazione suindicato:
 - disegni, descrizioni tecniche degli ancoraggi delle cinture e della struttura del veicolo corredati, se necessario, da alcune fotografie;
 - disegni, descrizioni tecniche dei sedili, dei loro ancoraggi al veicolo e dei loro sistemi di regolazione, di spostamento e di bloccaggio corredati, se necessario, da alcune fotografie.

⁽¹⁾ Soltanto se l'ancoraggio è sistemato sul sedile o se la cinghia della cintura poggia sul sedile.

⁽²⁾ Cancellare la parte non pertinente.

ALLEGATO III

ZONE D'UBICAZIONE DEGLI ATTACCHI EFFETTIVI



Tutte le quote sono in millimetri

ALLEGATO IV
DISPOSITIVO DI TRAZIONE

Figura 1

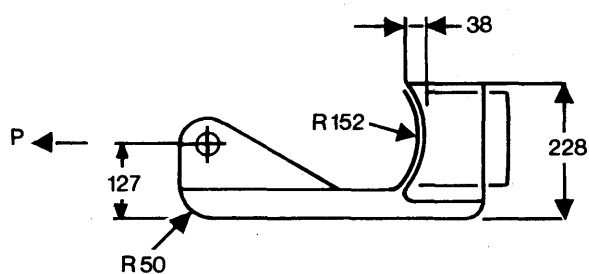
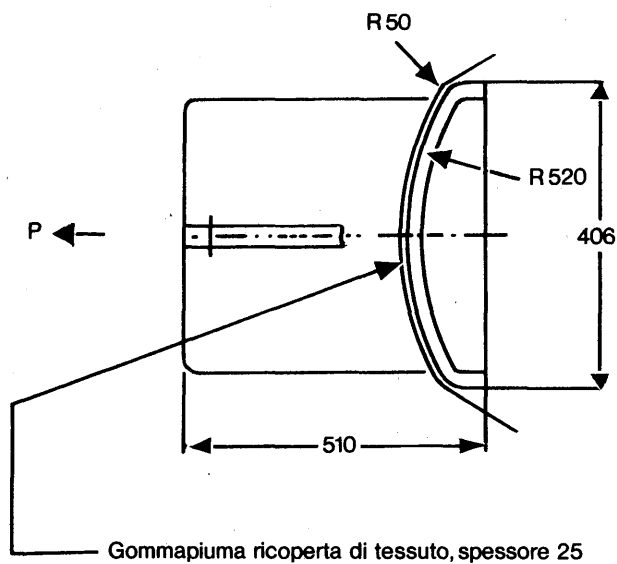
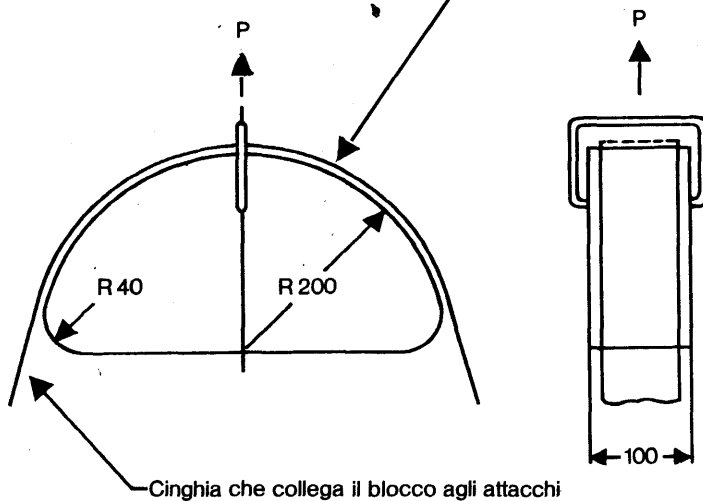


Figura 2

Gommapiuma ricoperta di tessuto,
spessore 25



Tutte le dimensioni sono in millimetri.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

(76/116/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che i concimi devono presentare in ogni Stato membro determinate caratteristiche tecniche, stabilite da disposizioni tassative; che, specie per quanto riguarda la composizione e la delimitazione dei tipi di concime, la denominazione di detti tipi, l'identificazione e l'imballaggio, dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che tale loro disparità ostacola gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che tali ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del Mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se identiche prescrizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, o quale complemento, o in sostituzione delle loro legislazioni attuali;

considerando che è necessario determinare a tal fine sul piano comunitario la denominazione, la delimitazione e la composizione dei concimi semplici e composti più importanti nella Comunità; che conviene inoltre prevedere per i concimi che rispondono ai criteri fissati dalla presente direttiva l'indicazione «concime CEE»;

considerando che occorre fissare altresì per detti concimi delle norme comunitarie in materia di identificazione, di etichettatura e di chiusura degli imballaggi;

considerando che la produzione dei concimi è soggetta a fluttuazioni di entità variabile, dovute alla tecnica di produzione o alle materie di base, e che il campionamento e l'analisi possono portare ad errori; che per tale motivo è necessario prevedere delle tolleranze per i titoli garantiti di elementi fertilizzanti; che nell'interesse dell'utilizzatore agricolo occorre mantenere tali tolleranze entro limiti ristretti;

considerando che la presente direttiva riguarda esclusivamente i concimi semplici e composti; che ulteriori direttive promulgheranno delle norme riguardanti in particolare i concimi liquidi, gli elementi secondari e gli oligoelementi;

considerando che la determinazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi di analisi, nonché le modifiche o gli eventuali complementi da apportare per tener conto del progresso della tecnica, costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno demandarne l'adozione alla Commissione per semplificare e accelerare la procedura;

considerando che il progresso della tecnica esige di adeguare rapidamente le disposizioni tecniche definite dalle varie direttive relative ai concimi; che, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti immessi in commercio come concimi recanti l'indicazione «concime CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'indicazione «concime CEE» possa essere

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 6. 1973, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. C 123 del 27. 11. 1972, pag. 34.

usata unicamente per i concimi allo stato solido che appartengono ad uno dei tipi di cui all'allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella direttiva e negli allegati I, II e III.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché i concimi di cui all'articolo 1 siano contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato II e le relative modalità di applicazione sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 kg, è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Allorché i concimi sono sfusi, tali indicazioni devono figurare sui documenti di accompagnamento.

Al fine di soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II, punto 1, lettere b) e c), gli Stati membri possono prescrivere che, per i concimi immessi in commercio nel loro territorio, i titoli in fosforo, potassio e magnesio siano indicati:

- unicamente sotto forma di ossidi (P_2O_5 , K_2O , MgO),
- o unicamente sotto forma di elementi (P, K, Mg),
- oppure in entrambe le forme contemporaneamente.

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di prescrivere l'indicazione dei titoli in fosforo, potassio e magnesio sotto forma di elementi, tutte le indicazioni sotto forma di ossidi di cui agli allegati devono essere espresse sotto forma di elementi; i valori numerici devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori:

Fosforo (P) = anidride fosforica (P_2O_5) $\times$ 0,436,

Potassio (K) = ossido di potassio (K_2O) $\times$ 0,83,

Magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) $\times$ 0,6;

gli Stati membri che si sono avvalsi di detta facoltà apportano gli adattamenti necessari alle disposizioni di cui agli allegati della presente direttiva.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni di altre regolamentazioni comunitarie, sugli imballaggi, sulle etichette e

sui documenti di accompagnamento di cui all'articolo 3 sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni relative ai concimi:

- a) le indicazioni obbligatorie per l'identificazione, di cui all'allegato II, paragrafo 1,
- b) le indicazioni facoltative di cui all'allegato I,
- c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali,
- d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'imballaggio e la manipolazione del concime.

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) e devono apparire nettamente separate da queste ultime.

2. Tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere nettamente separate dalle altre informazioni che figurano sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Articolo 5

Gli Stati membri possono esigere che sul loro territorio le iscrizioni sull'etichetta, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento siano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali.

Articolo 6

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni di altre direttive comunitarie, gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, per motivi di composizione, di identificazione, di etichettatura e di imballaggio, l'immissione in commercio dei concimi recanti l'indicazione «concime CEE» che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i concimi immessi in commercio con l'indicazione «concime CEE» siano sottoposti a cam-

pionamenti ufficiali di controllo, per accertarne la conformità alle disposizioni della presente direttiva e degli allegati I e II.

2. L'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e degli allegati I e II, per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli garantiti di elementi fertilizzanti, e/o dei titoli garantiti delle forme e delle solubilità di tali elementi può essere accertata all'atto dei controlli ufficiali soltanto con metodi di campionamento e di analisi fissati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, tenuto conto delle tolleranze indicate nell'allegato III.

3. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure necessarie per impedire che le tolleranze di cui all'allegato III siano messe sistematicamente a profitto.

Articolo 9

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le colonne 4, 5 e 6 della parte A e le colonne 8, 9 e 10 della parte B dell'allegato I e l'allegato III sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 11.

2. Secondo la stessa procedura dell'articolo 11 sono stabilite le modalità per il prelievo dei campioni ed i metodi di analisi.

Articolo 10

1. È istituito un comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine di due mesi. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, trascorsi tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS

ALLEGATO I

A. CONCIMI SEMPLICI

I. CONCIMI AZOTATI

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1a	Nitrato di calcio (di calce)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio	15 % N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5 % N		Azoto totale. Indicazione facoltativa supplementare: azoto nitrico azoto ammoniacale
1b	Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesio)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato di calcio e nitrato di magnesio	13 % N Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio: 5 % MgO		Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile in acqua
2a	Nitrato di sodio (di soda)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15 % N Azoto valutato come azoto nitrico		Azoto nitrico
2b	Nitrato del Cile	Prodotto preparato a partire dal caliche, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15 % N Azoto valutato come azoto nitrico		Azoto nitrico
3a	Calcicocianamide	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale calcicocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e di urea	18 % N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75 % dell'azoto dichiarato sotto forma di azoto cianamidico		Azoto totale

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
3b	Calcio-cianamide nitrata	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale calcio-cianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e d'urea e con l'aggiunta di nitrato	18 % N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75 % dell'azoto non nitrico dichiarato sotto forma di azoto cianamidico Titolo in azoto nitrico: titolo minimo: 1 % N titolo massimo: 3 % N		Azoto totale Azoto nitrico
4	Solfato ammonico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico	20 % N Azoto valutato come azoto ammoniacale		Azoto ammoniacale
5	Nitrato ammonico, Nitrato ammonico, calcareo	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite	20 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente	La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può essere utilizzata soltanto per concimi che contengono, oltre al nitrato ammonico, esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati deve essere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve essere inferiore al 90 %	Azoto totale, azoto nitrico, azoto ammoniacale
6	Solfonitrato d'ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio	25 % N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5 %		Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
7	Solfonitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio	19% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 6% N. 5% MgO: magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua espresso come ossido di magnesio		Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico. Ossido di magnesio (solubile nell'acqua)
8	«Stickstoff-magnesia»	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/o solfato di magnesio)	19% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Tenore minimo di azoto nitrico: 6% N. 5% MgO: magnesio valutato come ossido di magnesio totale		Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico. Ossido di magnesio totale e, eventualmente, ossido di magnesio solubile nell'acqua
9	Urea	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale della diamide carbonica (carbammide)	44% N Azoto valutato come azoto totale, espresso in azoto ureico. Titolo massimo di biuretto: 1,2%		Azoto totale, espresso in azoto ureico

II. CONCIMI FOSFATICI

Per i concimi venduti sotto forma granulata, i cui costituenti di base richiedono un criterio di finezza di macinazione (n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questo criterio viene stabilito con un metodo d'analisi appropriato.

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1	Scorie di defosforazione: — fosfati Thomas — scorie Thomas	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio	12 % P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 % oppure 10 % P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm		Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) di cui il 75 % (da indicare in percentuale di peso) solubile nell'acido citrico al 2 % (per la commercializzazione in Francia e in Italia). Anidride fosforica solubile negli acidi minerali e anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % (per la commercializzazione nel Regno Unito). Anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % (per la commercializzazione in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi)
2 a	Perfosfato normale	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio	16 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P_2O_5 solubile nell'acqua — Pesata: 1 g		Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile nell'acqua
2 b	Perfosfato concentrato	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio	25 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P_2O_5 solubile nell'acqua — Pesata: 1 g		Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile nell'acqua

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi Fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
2 c	Perfosfato triplo	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico contenente come componente essenziale fosfato monocalcico	38 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P_2O_5 solubile nell'acqua — Pesata: 3 g		Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile nell'acqua
3	Fosfato naturale parzialmente solubile	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio	20 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 40 % del titolo dichiarato di P_2O_5 sia solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm, passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm		Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) Anidride fosforica solubile nell'acqua
4	Fosfato precipitato bicalcico diidrato	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato	38 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm, passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm		Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
5	Fosfato termico	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico, e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio	25 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm, passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm		Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino
6	Fosfato alluminocalcico	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio	30 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P_2O_5 è solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm, passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm		Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino
7	Fosfato naturale ternero	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio	25 % P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P_2O_5 è solubile nell'acido formico al 2 % Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm, passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,125 mm		Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2 % Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm

III. CONCIMI POTASSICI

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1	Sale grezzo di potassio	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio	10% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua. 5% MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio	Possono essere aggiunte le denominazioni abituali in commercio	Ossido di potassio solubile nell'acqua Ossido di magnesio solubile nell'acqua
2	Sale grezzo di potassio arricchito	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchiti mediante miscela col cloruro di potassio	18% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua	Possono essere aggiunte le denominazioni abituali in commercio	Ossido di potassio solubile nell'acqua Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile nell'acqua se è superiore al 5% MgO
3	Cloruro di potassio	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio	37% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua	Possono essere aggiunte le denominazioni abituali in commercio	Ossido di potassio solubile nell'acqua
4	Cloruro di potassio contenente sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio	37% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua. 5% MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio		Ossido di potassio solubile nell'acqua Ossido di magnesio solubile nell'acqua

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo dev'essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
5	Solfato di potassio	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio	47 % K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua. Titolo massimo di cloro: 3 % Cl		Ossido di potassio solubile nell'acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3 % Cl
6	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio con eventuale aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio	22 % K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua. 8 % MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio. Titolo massimo di cloro: 3 % Cl	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio	Ossido di potassio solubile nell'acqua Ossido di magnesio solubile nell'acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro se è inferiore al 3 % Cl

B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI

1. CONCIMI NPK

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	20% N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	3% N	(1) Azoto totale	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Se una delle forme da (2) a (5) raggiunge l'1 % in peso, questa dovrà essere dichiarata	1. Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calco, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale dev'essere garantito conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile nell'acqua non raggiunga il 2 %, sarà dichiarata unicamente la solubilità (2); — nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile nell'acqua raggiunga il 2 %, si dichiarerà la solubilità (3) con indicazione obbligatoria del titolo di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua (solubilità (1)). Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2 %. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2a. Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calco. Sarà garantito conformemente alle solubilità (1), (3) e (4).	1. Ossido di potassio solubile nell'acqua 2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa a un titolo massimo di 2 % Cl. 3. E consentito garantire un titolo in cloro.
			5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ è solubile nell'acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2 %				

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ è solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie)			Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: — contenere almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (solubilità (4)) — contenere almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro (solubilità (3)) — contenere almeno il 2,5 % di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua (solubilità (1)) Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: «Concime NPK contenente fosfato naturale» o «Concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato».	
					(8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ è solubile nell'acido formico al 2 %			Per il tipo 2a la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	
					<i>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</i>				
					Scorie Thomas:	passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm		2b. Un concime NPK contenente fosfato alluminio-calcico dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale.	
					Fosfato alluminio-calcico:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm		Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui l'ultima si applica previa deduzione della solubilità in acqua. Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:	
					Fosfato termico:	passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm		— contenere almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua (solubilità (1))	
					Fosfato naturale tenero:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm			
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm			

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								— contenere almeno il 5% di P₂O₅ secondo la solubilità (7). Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione «Concime NPK contenente fosfato alluminio-calcico».	
								3. Per il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, la denominazione del tipo di concime deve essere seguita dall'indicazione della componente fosfatica. La garanzia della solubilità della P₂O₅ deve essere data conformemente alle solubilità seguenti: — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6a) (Francia, Italia) (6b) (Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5) — per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7) — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8)	

2. CONCIMI NP

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (N + P ₂ O ₅)	3 % N 5 % P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato in P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2 %		1. Azoto totale. 2. Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge l'1 % in peso, questa dovrà essere dichiarata	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale dev'essere garantito conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — nel caso in cui la P₂O₅ solubile nell'acqua non raggiunga il 2 %, sarà dichiarata unicamente la solubilità (2); — nel caso in cui la P₂O₅ solubile nell'acqua raggiunga il 2 %, si dichiarerà la solubilità (3) con indicazione obbligatoria del titolo di P₂O₅ solubile nell'acqua (solubilità (1)). Il titolo di P₂O₅ solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2 %. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2a. Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calico. Sarà garantito conformemente alle solubilità (1), (3) e (4).	

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione				Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					(7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato in P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie)					Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: — contenere almeno il 2 % di P₂O₅ solubile unicamente negli acidi minerali (solubilità (4)) — contenere almeno il 5 % di P₂O₅ solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro (solubilità (3)) — contenere almeno il 2,5 % di P₂O₅ solubile nell'acqua (solubilità (1)). Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: «Concime NP contenente fosfato naturale» o «Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato». Per il tipo 2a la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.
					(8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato in P ₂ O ₅ solubile nell'acido formico al 2 %					
					<i>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</i>					2b. Un concime NP contenente fosfato alluminio-calco dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale. Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui l'ultima si applica previa deduzione della solubilità in acqua. Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: — contenere almeno il 2 % di P₂O₅ solubile in acqua (solubilità (1)) — contenere almeno il 5 % di P₂O₅ secondo la solubilità (7).
					Scorie Thomas:	passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm				
					Fosfato alluminio-calco:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm				
					Fosfato termico:	passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm				
					Fosfato naturale tenero:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm				
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm				

3. CONCIMI NK

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% (N + K ₂ O)	3% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico		K ₂ O solubile in acqua	1. Azoto totale. 2. Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge l'1% in peso, questa dovrà essere dichiarata		1. Ossido di potassio solubile nell'acqua 2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa a un titolo massimo di 2% Cl. 3. È consentito garantire un titolo in cloro.

4. CONCIMI PK

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O		(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato in P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2 %	K ₂ solubile in acqua		1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcao, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale dev'essere garantito conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile nell'acqua non raggiunga il 2 % sarà dichiarata unicamente la solubilità (2); — nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile nell'acqua raggiunga il 2 %, si dichiarerà la solubilità (3) con indicazione obbligatoria del titolo di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua (solubilità (1)) Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2 %. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2a. Un concime PK contenente fosfato naturale particolarmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcao. Sarà garantito conformemente alle solubilità (1), (3) e (4).	

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10				Indicazioni d'identificazione del concime		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Finezza di macinazione	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
					(7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato in P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie)				Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:	
					(8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato in P ₂ O ₅ solubile nell'acido formico al 2 %				— contenere almeno il 2 % di P₂O₅ solubile unicamente negli acidi minerali (solubilità (4)) — contenere almeno il 5 % di P₂O₅ solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro (solubilità (3)) — contenere almeno il 2,5 % di P₂O₅ solubile nell'acqua (solubilità (1)) Questo tipo di concime dev'essere commercializzato con la denominazione «Concime PK contenente fosfato naturale» o «concime PK contenente fosfato naturale particolarmente solubilizzato». Per il tipo 2a la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	
					<i>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</i>					
					Scorie Thomas:	passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm			2b. Un concime PK contenente fosfato alluminio-calico dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale. Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui l'ultima si applica previa deduzione della solubilità in acqua.	
					Fosfato alluminio-calico:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm			Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:	
					Fosfato termico:	passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm			— contenere almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua (solubilità (1))	
					Fosfato naturale tenero:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm			— contenere almeno il 5 % di P ₂ O ₅ secondo la solubilità (7)	
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato:	passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm				

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione				Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti		
		totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Questo tipo di concime dev'essere commercializzato con la denominazione «Concime PK contenente fosfato alluminio-calcico.» 3. Per il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, la denominazione del tipo di concime dev'essere seguita dall'indicazione della componente fosfatica. La garanzia della solubilità della P₂O₅ deve essere data conformemente alle solubilità seguenti: — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6a) (Francia, Italia) (6b) (Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5) — per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7) — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8)

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione

- a) l'indicazione «CONCIME CEE» in lettere maiuscole,
- b) la denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato I, aggiungendo, per i concimi composti, i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato dalla suddetta denominazione,
- c) i titoli garantiti per ciascun elemento fertilizzante e i titoli garantiti di forma e/o solubilità, quando sono prescritti nell'allegato I.

L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi semplici e composti deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine N, P_2O_5 e/o P, K_2O e/o K per i concimi composti.

Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere anche indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato I preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P_2O_5), potassio (K), ossido di potassio (K_2O), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO)),

- d) peso netto o peso lordo garantito.

Se viene indicato il peso lordo, è obbligatorio indicare a fianco il peso della tara,

- e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nella Comunità.

2. Norme per l'etichettatura

- a) Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui al punto 1, devono essere bene in vista. I cartellini devono essere fissati al sistema di chiusura dell'imballaggio. Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome o il contrassegno specifico del responsabile di cui al punto 1, lettera e).
- b) Le indicazioni di cui al punto 1 devono essere indelebili e restare chiaramente leggibili.
- c) Nei casi previsti dall'articolo 3 un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenenti le indicazioni d'identificazione, deve essere unito alla merce e deve essere accessibile agli organismi di controllo.

ALLEGATO III

TOLLERANZE

- a) Le tolleranze indicate nel presente allegato corrispondono agli scarti ammissibili del valore riscontrato all'analisi di un elemento fertilizzante rispetto al suo valore dichiarato.
- b) Esse devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, di campionamento ed analisi.
- c) Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nell'allegato I.
- d) In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza dell'elemento fertilizzante in rapporto al valore dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.
- e) Per quanto concerne il titolo garantito in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concime, le tolleranze applicabili sono le seguenti:

		Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO e Cl
A. CONCIMI SEMPLICI		
I. Concimi azotati		
Nitrato di calcio		0,4
Nitrato di calcio e di magnesio		0,4
Nitrato di sodio		0,4
Nitrato del Cile		0,4
Calciocianamide		1,0
Calciocianamide nitrata		1,0
Solfato ammonico		0,3
Nitrato ammonico		
(fino al 32 % compreso)		0,8
(oltre il 32 %)		0,6
Solfonitrato d'ammonio		0,8
Solfonitrato d'ammonio e di magnesio		0,8
Stickstoffmagnesia		0,8
Urea		0,4
II. Concimi fosfatici		
Scorie Thomas		
— garanzia espressa da una forcella del 2 % in peso		0
— garanzia espressa da un solo numero		1,0
Altri concimi fosfatici		
Solubilità della P ₂ O ₅ nel:	(Numero del concime all'allegato I)	
Acido minerale	(3, 6, 7)	0,8
Acido formico	(7)	0,8
Citrato ammonico neutro	(2a, b, c)	0,8
Citrato ammonico alcalino	(4, 5, 6)	0,8
Acqua	(2a, 2b, 3)	0,9
	(2c)	1,3
III. Concimi potassici		
Sale greggio di potassio		1,5
Sale greggio di potassio arricchito		1,0

Cloruro di potassio (fino al 55 % compreso)	1,0
(oltre il 55 %)	0,5
Cloruro di potassio contenente sale di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente sale di magnesio	1,5
Altri elementi	
Ossido di magnesio	0,9
Cloro	0,2
B. CONCIMI COMPOSTI	
1. Elementi fertilizzanti	
— N	1,1
— P_2O_5	1,1
— K_2O	1,1
2. Somma esclusiva degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato	
— concimi binari	1,5
— concimi ternari	1,9

- f) Per quanto concerne il titolo garantito delle varie forme azotate e delle solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2 % in peso, purché il titolo complessivo di elementi fertilizzanti rimanga nei limiti specificati nell'allegato I e delle tolleranze specificate alla precedente lettera e).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»

(76/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le legislazioni nazionali relative alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» sono diverse da uno Stato membro all'altro ostacolando in tal modo gli scambi;

considerando che tali divergenze possono essere eliminate esigendo che il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» sia conforme a norme tecniche armonizzate;

considerando che può tuttavia accadere che certi materiali offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme armonizzate pur senza rispettare le medesime;

considerando che è necessario prevedere che un organismo autorizzato verifichi se il materiale è conforme alle norme armonizzate o offre un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito da dette norme; che gli esami devono vertere non solo sui documenti descrittivi, ma anche sulla costruzione e sul montaggio del materiale;

considerando che il risultato positivo di tali esami deve essere sancito da certificati e da marchi riconosciuti in tutti gli Stati membri;

considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»; che, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tale scopo, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»;

considerando che esiste il rischio che alcuni materiali elettrici destinati ad essere utilizzati in «atmosfera esplosiva», pur avendo ottenuto un certificato e un marchio che ne permettono la libera circolazione, presentino un pericolo per la sicurezza; che è pertanto opportuno prevedere una procedura per evitare tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva», ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori in sotterraneo delle miniere grisuose e del materiale elettrico usato in medicina.

Articolo 2

Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, s'intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità.

Articolo 3

Una «atmosfera esplosiva» esiste negli ambienti nei quali possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o polveri, atte a formare con l'aria miscele esplosive.

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 2. 9. 1971, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 41 del 29. 4. 1971, pag. 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell'impiego in atmosfera esplosiva, vietare la vendita o la libera circolazione o l'uso conforme alla destinazione del materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2:

— la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato di conformità rilasciato in virtù dell'articolo 8 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 10;

— che deroghi a norme armonizzate e per il quale, grazie ad un esame speciale della fabbricazione, si sia potuto accertare che garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella di queste norme, comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all'articolo 9 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 10.

2. Per uso conforme alla propria destinazione, ai sensi del presente articolo, si intende l'uso del materiale, in connessione con gas, vapore, nebbia o polveri, atti a formare con l'aria miscele esplosive, quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo.

Per quanto concerne le condizioni d'installazione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell'utilizzazione del materiale elettrico prodotto in altri Stati membri e oggetto della presente direttiva.

3. Le condizioni d'installazione, qualora non siano soggette ad altre disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del paese di destinazione.

4. Per norme armonizzate, ai sensi della presente direttiva, si intendono le norme il cui riferimento figurerà ulteriormente in direttive particolari del Consiglio.

5. Per taluni materiali dotati di protezione semplificata e destinati ad essere utilizzati unicamente in uno spazio in cui il pericolo sia limitato, le direttive particolari di cui al paragrafo 4 possono prevedere che la conformità alle relative norme armonizzate sia comprovata da una procedura semplificata, che potrebbe limitarsi al rilascio della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.

Articolo 5

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni che saranno espressamente indicate in ciascuna delle direttive particolari, sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 7.

2. Analogamente, nell'ambito di questa procedura, possono essere esaminati tutti i problemi inerenti ai certificati di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, rilasciati conformemente all'articolo 9.

Articolo 6

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al

Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 8

1. Il certificato di conformità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'articolo 14. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate.

Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa agli Stati membri entro un termine di un mese a decorrere dal rilascio del certificato di conformità.

L'organismo autorizzato che procede all'esame del materiale compila un verbale che è tenuto a disposizione degli Stati membri.

2. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di conformità può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un ragionevole periodo di tempo. Essi possono inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Articolo 9

1. Il certificato di controllo citato all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'articolo 14. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.

2. Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale, trasmette i documenti descrittivi del materiale, i verbali e i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato conformemente all'articolo 7. Questa corrispondenza è confidenziale.

3. Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente

alla procedura di cui al paragrafo 2, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari è soddisfacente.

4. In caso di appello al comitato secondo la procedura prevista all'articolo 7 e se il parere di quest'ultimo è favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.

5. Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo è trasmessa agli Stati membri entro un termine di un mese a decorrere dal suo rilascio.

6. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un ragionevole periodo di tempo. Essi possono inoltre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Articolo 10

1. Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto alle prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6.

Gli Stati membri si accertano con opportune misure che il fabbricante apporrà tale marchio soltanto se possiede il certificato di conformità o di controllo.

2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che precisino le particolari condizioni d'uso.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire una soddisfacente sorveglianza della fabbricazione del materiale soggetto alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione dettagliata, che il materiale, quantunque

conforme alle prescrizioni delle direttive in materia, possa mettere in pericolo la sicurezza, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari, nel proprio territorio, l'immissione nel mercato di tale materiale. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, questi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 7; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 13

I modelli dei marchi e certificati utilizzati dagli Stati membri saranno pubblicati, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli organismi di

controllo da esso autorizzati a procedere all'esame del materiale e/o a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e l'elenco dei destinatari della corrispondenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 5. Esso notifica anche ogni modifica di questi elenchi.

Tale comunicazione è effettuata al più tardi entro tre mesi dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le misure preparatorie necessarie affinché le disposizioni della presente direttiva entrino in vigore entro diciotto mesi dalla notifica della prima direttiva particolare.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(76/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei tipi di latte conservato, per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti di addizione e di trattamento utilizzati nella produzione dei tipi di latte conservato nonché la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali tipi di latte sono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione allo scopo di semplificare e di accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione di alcune delle norme di etichettatura definite nella presente direttiva non può essere prevista al momento, a causa delle difficoltà di comprensione che ne deriverebbero agli acquirenti;

considerando che, in taluni casi, è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente;

considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione;

considerando che, in attesa di una regolamentazione comunitaria relativa alle menzioni di qualità applicabili ai tipi di latte conservato, le disposizioni nazionali in materia continuano ad essere applicabili, ma che tale situazione dovrà essere riesaminata qualora entro tre anni non si sia potuto definire un sistema comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
 - a) «latte parzialmente disidratato»: il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di

⁽¹⁾ GU n. C 65 del 5. 6. 1970, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. C 146 dell'11. 12. 1970, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1969, pag. 9.

crema, di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare, nel prodotto finito, il 25 % dell'estratto secco totale proveniente dal latte; gli Stati membri possono tuttavia continuare a vietare sul proprio territorio la produzione e il commercio del latte parzialmente disidratato, se tale divieto esisteva prima del 1° ottobre 1974.

Il Consiglio, quando stabilisce i criteri qualitativi previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e al più tardi entro due anni dalla notifica della presente direttiva, decide anche se mantenere o meno tale divieto;

- b) «latte totalmente disidratato»: il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema o da una miscela di tali prodotti, e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso nel prodotto finito.

3. La conservazione dei prodotti definiti nell'allegato è ottenuta mediante:

- i) sterilizzazione con trattamento a caldo, per i prodotti di cui al punto 1, lettere da a) a d),
- ii) aggiunta di saccarosio (zucchero semibianco, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato), per i prodotti di cui al punto 1, lettere da e) a g),
- iii) disidratazione, per i prodotti di cui al punto 2.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i prodotti definiti in allegato possano essere commercializzati soltanto se conformi alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato.

Articolo 3

1. Le denominazioni di cui all'allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.
2. Inoltre possono essere riservate, da parte degli Stati membri interessati e sul loro territorio, le seguenti denominazioni:

- a) «evaporated milk» in Irlanda e nel Regno Unito per designare il latte concentrato che contiene, in peso, almeno il 9 % di materia grassa e il 31 % di estratto secco totale proveniente dal latte;
- b) «kondenseret kaffebløde» in Danimarca, «kondensierte Kaffeesahne» in Germania e «panna da caffè» in Italia, per designare il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera d);
- c) «flødepulver» in Danimarca, «Rahmpulver» e «Sahnepulver» in Germania, per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).

3. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di modificare o di abrogare le disposizioni previste al paragrafo 2.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni da adottare dalla Comunità in materia di sanità e di igiene relativamente ai prodotti di base di cui all'articolo 1, paragrafo 2, questi ultimi devono essere sottoposti ad un trattamento a caldo corrispondente almeno alla pastorizzazione, qualora il processo di fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprenda un trattamento equivalente.

Articolo 5

1. Per la fabbricazione dei prodotti definiti all'allegato, punto 1, lettere da a) a d) è autorizzato solo il trattamento mediante:

bicarbonati di sodio e di potassio,

E 331 citrati di sodio (sali di sodio dell'acido citrico),

E 332 citrati di potassio (sali di potassio dell'acido citrico),

E 339 ortofosfati di sodio (sali di sodio dell'acido ortofosforico),

E 340 ortofosfati di potassio (sali di potassio dell'acido ortofosforico),

cloruro di calcio,

E 450 polifosfati di sodio e di potassio:

a) difosfati,

b) trifosfati qualora si tratti di tipi di latte concentrato trattato ad elevata temperatura (UAT),

- c) polifosfati lineari (con una percentuale massima dell'8 % di composti ciclici) qualora si tratti di tipi di latte concentrato trattato ad elevata temperatura (UAT);
- purché la quantità totale di tali aggiunte calcolata nel prodotto finito non sia superiore in peso allo:
- 0,2 % per i prodotti la cui sostanza secca totale non supera il 28 %,
- 0,3 % per i prodotti la cui sostanza secca totale supera il 28 %;
- purché nei tipi di latte concentrato trattato a temperatura elevata (UAT), il tenore totale in trifosfati e in polifosfati lineari espresso in P_2O_5 non sia superiore allo 0,1 % in peso;
- purché il tenore totale in fosfato aggiunto espresso in P_2O_5 non superi lo 0,1 % per i prodotti in cui la materia secca totale non supera il 28 %, e non superi lo 0,15 % per i prodotti in cui la materia secca totale supera il 28 %.
2. Per la fabbricazione dei prodotti definiti all'allegato, punto 1, lettere da e) a g), è autorizzato soltanto il trattamento mediante:
- a) le sostanze elencate nel paragrafo 1, purché la loro quantità totale nel prodotto finito non sia superiore allo 0,2 % in peso e il tenore totale di fosfato aggiunto espresso in P_2O_5 non superi lo 0,1 %;
- b) lattosio in quantità non superiore allo 0,02 % in peso, con l'eventuale aggiunta di fosfato tricalcico, in quantità non superiore al 10 % del lattosio aggiunto.
3. Per la fabbricazione dei prodotti definiti all'allegato, punto 2, è autorizzato soltanto il trattamento mediante:
- a) le sostanze elencate nel paragrafo 1,
- purché la loro quantità totale nel prodotto finito non sia superiore in peso allo 0,5 %, di cui lo 0,2 % al massimo di bicarbonato di sodio e di potassio. Quest'ultima quantità può essere dello 0,3 % al massimo nel caso del latte totalmente disidratato del tipo «Hatmaker» o «Roller», diverso da quello destinato ad essere commercializzato al dettaglio, per la fabbricazione del quale non è usata nessun'altra delle sostanze elencate al paragrafo 1;
- tuttavia il Regno Unito può autorizzare la vendita al dettaglio di tale latte sul suo territorio;
- purché il tenore totale di fosfato aggiunto espresso in P_2O_5 non superi in peso lo 0,25 %;
- b) acido l-ascorbico (E 300), ascorbato di sodio (E 301), acido palmityl 6 l-ascorbico (E 304), soli o mescolati nella dose massima in peso dello 0,05 % espresso in acido ascorbico.
4. Qualora la denominazione dei prodotti di cui all'allegato, punto 2, lettere a), c) e d), faccia riferimento a una soluzione istantanea, è inoltre autorizzata per la loro fabbricazione l'utilizzazione di lecitine (E 322) nella dose massima in peso dello 0,5 %.
5. La percentuale di un additivo menzionata in questo articolo riguarda la sostanza anidra.
6. Gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l'uso di additivi supplementari per il latte totalmente disidratato utilizzato in macchine automatiche ed etichettato espressamente come tale.
7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato.

Articolo 6

Fermo restando le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, il tenore di lattati dei prodotti definiti all'allegato non deve essere superiore a 300 mg per 100 g di estratto secco lattico sgrassato.

Articolo 7

1. Le sole indicazioni obbligatorie da far figurare sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti definiti all'allegato, in modo ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, sono le seguenti:

- a) una delle denominazioni riservata ai prodotti in causa conformemente all'articolo 3;
- b) la menzione «soluzione istantanea» e un'indicazione riferentesi all'utilizzazione di lecitina, che accompagnino direttamente la denominazione, qualora ci si sia avvalsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
- c) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo per i pro-

dotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e f), e punto 2, lettera b), nonché, per i prodotti definiti in allegato, punto 1, la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte;

- d) un'indicazione supplementare relativa al procedimento di disidratazione per i prodotti di cui all'allegato, punto 2;
- e) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, destinati alla vendita diretta al consumatore, le istruzioni per l'uso; tale indicazione può essere sostituita da un'informazione significativa sull'uso del prodotto, qualora quest'ultimo sia destinato ad essere consumato tale e quale; sino alla scadenza del periodo transitorio di cui alla lettera h), gli Stati membri possono prescrivere che, se detta indicazione si riferisce a quantità espresse in peso o volume, esse debbano essere espresse anche nell'equivalente in unità di misura del sistema imperiale;
- f) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, destinati alla vendita diretta al consumatore, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, compresa, salvo per i prodotti di cui alla lettera b), dell'allegato, punto 2, l'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione; sino alla scadenza del periodo transitorio di cui alla lettera h), gli Stati membri possono prescrivere che, se dette raccomandazioni si riferiscono a quantità espresse in peso o volume, esse debbano essere espresse anche nell'equivalente in unità di misura del sistema imperiale;
- g) la menzione «UAT» o «trattamento a temperatura elevata» per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere da a) a d), quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico;
- h) il peso nominale espresso in grammi o in chilogrammi e, per i prodotti liquidi o semiliquidi in bottiglia, il volume nominale espresso in litri, centilitri o millilitri. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia, si applicano le disposizioni nazionali relative alla misurazione e all'indicazione del volume nominale e del peso nominale.

Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzato nella Comunità l'uso dell'unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II della direttiva 71/354/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾, l'indica-

zione del peso o del volume nominale del contenuto espressa in unità di misura del sistema internazionale è accompagnata, qualora l'Irlanda o il Regno Unito lo richiedano per i prodotti commercializzati sul loro territorio, dall'indicazione del volume o del peso nominale del contenuto espresso nell'equivalente in unità di misura del sistema imperiale calcolate in base ai seguenti tassi di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounces,

1 l = 1,760 pints o
0,220 gallons,

1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),

1 kg = 2,205 pounds;

- i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del condizionatore o di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e h), devono figurare su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente e nello stesso campo visivo.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

- a) mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione:

— di un elenco degli ingredienti,

— di un elenco degli additivi,

— di una menzione relativa alla data,

— dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento; tuttavia, questa indicazione può essere fornita soltanto in codice,

— del paese d'origine; tale menzione non può tuttavia essere richiesta per i prodotti fabbricati all'interno della Comunità,

— con riserva del paragrafo 8, di raccomandazioni particolari concernenti l'utilizzazione dei prodotti parzialmente o totalmente scremati per i lattanti, quando sono commercializzati al dettaglio;

- b) mantenere o prevedere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione di una menzione relativa all'apposizione della data sui prodotti definiti all'allegato, punto 1, lettere da a) a d), qualora questi siano stati ottenuti mediante il trattamento a temperatura elevata (UAT) e confezionati in modo asettico.

4. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni che la Comunità deve adottare per quanto concerne gli alimenti dietetici, gli Stati membri possono mantenere o prevedere le disposizioni nazionali che

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

impongono l'indicazione delle quantità di vitamine aggiunte.

5. Qualora i prodotti di cui all'allegato siano confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto superiore a 20 kg e non siano commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a h), possono figurare solo sui documenti di accompagnamento.

6. Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 g per unità, che siano presentati in imballaggio globale, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a h), possono figurare solo sull'imballaggio globale.

7. In deroga al paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di 4 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono consentire che sugli imballaggi, recipienti ed etichette, la denominazione riservata sia accompagnata dalla denominazione precedentemente utilizzata secondo gli usi o le disposizioni nazionali in vigore al momento della notifica della presente direttiva.

8. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera a), ultimo trattino, sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente, da proposte appropriate.

In ogni caso tale deroga scade, per quanto riguarda i prodotti parzialmente scremati, cinque anni dopo la notifica della presente direttiva.

9. Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le modalità secondo cui debbono essere fornite le indicazioni di cui a tale paragrafo.

Gli Stati membri possono tuttavia vietare il commercio dei prodotti di cui all'allegato qualora le indicazioni previste nel paragrafo 1, lettere da a) a g), non figurino nella o nelle lingue nazionali su uno dei lati principali dell'imballaggio oppure, nel caso indicato al paragrafo 5, sui documenti di accompagnamento.

10. I paragrafi da 1 a 9 sono applicabili fatte salve le disposizioni che la Comunità deve adottare in materia di etichettatura.

Articolo 8

I prodotti di cui all'articolo 1, destinati al commercio al dettaglio, devono essere condizionati dal fabbricante o dal condizionatore in recipienti chiusi, che

proteggano il prodotto da qualsiasi influenza nociva e che devono essere consegnati infatti al consumatore.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di tali prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica,
- di repressione delle frodi, sempreché dette disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazione d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 10

1. Se uno Stato membro, in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti, emersi dopo l'adozione della direttiva, constata che l'impiego, nei prodotti definiti nell'allegato, di una delle sostanze elencate nell'articolo 5 o il tasso massimo di cui è autorizzato l'impiego presentano un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conformi alle disposizioni della presente direttiva, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni, sul proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi a giustificazione della decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica, siano necessarie delle

modifiche alla direttiva, inizia la procedura prevista dall'articolo 12 per adottare le modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 11

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta:

- a) se necessario, i criteri di purezza degli additivi e dei prodotti di trattamento di cui all'articolo 5,
- b) i criteri igienici, chimici e fisici dei prodotti di cui all'allegato,
- c) i criteri microbiologici dei prodotti definiti nell'allegato,
- d) i criteri di qualità del latte totalmente disidratato che può essere utilizzato per la produzione di latte parzialmente disidratato secondo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

2. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 12:

- a) i metodi di analisi necessari per il controllo dei criteri di purezza di cui sopra;
- b) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato.

Articolo 12

1. Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti: ai voti degli Stati membri è applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.

b) Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 13

Le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della prima comunicazione al comitato, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

La presente direttiva non pregiudica le legislazioni degli Stati membri concernenti le menzioni di qualità applicabili ai prodotti di cui all'allegato e fabbricati nel loro territorio.

In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio riesamina le disposizioni del presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente da proposte appropriate.

Articolo 15

La presente direttiva non si applica:

- ai prodotti a carattere dietetico, nonché ai prodotti destinati specificamente a lattanti e bambini in tenera età, fatte salve le disposizioni da adottare in materia dalla Comunità,
- ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 16

Entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva. Essi informano immediatamente la Commissione delle suddette modifiche, nonché delle eccezioni previste dalla presente direttiva cui essi ricorrono. La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi per la prima volta in commercio negli Stati membri entro due anni da tale notifica.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS

ALLEGATO

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1. Latte parzialmente disidratato cui si applica la presente direttiva:

a) *latte concentrato o latte concentrato non zuccherato o latte intero concentrato*

il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5 % di materia grassa e il 25 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

b) *latte concentrato scremato o latte concentrato scremato non zuccherato*

il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1 % di materia grassa e non meno del 20 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

c) *latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato*

il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, più dell'1 % e meno del 7,5 % di materia grassa e più del 20 % di estratto secco totale proveniente dal latte; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

d) *latte concentrato ricco di materia grassa o latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa*

il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15 % di materia grassa e il 26,5 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

e) *latte concentrato zuccherato e latte intero concentrato zuccherato*

il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero semibianco, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'8 % di materia grassa e il 28 % di estratto secco totale proveniente dal latte; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio, contenente, in peso, almeno il 9 % di materia grassa e il 31 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

f) *latte concentrato scremato zuccherato*

il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero semibianco, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non più dell'1 % di materia grassa e non meno del 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

g) *latte concentrato parzialmente scremato zuccherato*

il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero semibianco, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, più dell'1 % e meno dell'8 % di materia grassa, e più del 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero semibianco, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 28 % di estratto secco totale proveniente dal latte.

2. Latte totalmente disidratato cui si applica la presente direttiva:

a) *latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero*

il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 26 % di materia grassa;

b) *latte scremato in polvere o polvere di latte scremato*

il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5 % di materia grassa;

c) *latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato*

il latte disidratato il cui tenore in materia grassa è superiore all'1,5 % e inferiore al 26 % in peso;

d) *latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa*

il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42 % di materia grassa.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo

(76/119/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la ripartizione internazionale del lavoro comporta il ricorso al regime del perfezionamento passivo e cioè all'esportazione delle merci e dei prodotti ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione, lavorazione o riparazione;

considerando che un certo numero di imprese comunitarie si rivolge ad industrie straniere che hanno i mezzi tecnici appropriati o l'esclusività di un brevetto per compiere le operazioni di perfezionamento;

considerando che l'istituzione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capitolo 1, parte seconda, del trattato;

considerando che la Commissione, attraverso una raccomandazione del 29 novembre 1961, indirizzata agli Stati membri ⁽³⁾, ha fissato i principi che devono essere applicati, in materia di trattamento tariffario, ai prodotti reimportati in seguito all'esportazione temporanea;

considerando che gli Stati membri originari, in applicazione della raccomandazione sopracitata, hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che permettono a persone, ivi stabilite, d'esportare temporaneamente al di fuori del territorio doganale nazionale, in vista della loro reimportazione dopo trasformazione, lavorazione o riparazione, merci di ogni specie ed origine che soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, e prodotti che, essendo sottoposti al regime del perfezionamento attivo, dopo il loro trattamento devono subire un'ulteriore trasformazione al di fuori del territorio doganale della Comunità; che, tuttavia, il ricorso al

suddetto regime si effettua secondo procedure nazionali che sono sensibilmente differenti da uno Stato membro all'altro;

considerando che la presente direttiva non può costituire ostacolo all'applicazione delle disposizioni adottate, in particolare nel settore della politica commerciale, per limitare quantitativamente le esportazioni o le importazioni;

considerando che l'unione doganale istituita dal trattato rende necessaria l'istituzione di norme comuni in materia di esportazione temporanea per il perfezionamento passivo;

considerando che bisogna prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dei dazi all'importazione applicabili ai prodotti perfezionati, per evitare che al momento della reimportazione siano tassate le merci esportate dalla Comunità per essere sottoposte a perfezionamento;

considerando che, nonostante la protezione tariffaria assicurata dal previsto sistema di tassazione, la concessione del regime di perfezionamento passivo può essere rifiutata dagli Stati membri d'esportazione temporanea qualora vi sia il rischio di arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari;

considerando che la direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo ⁽⁴⁾, agli articoli 22 e 23, ha considerato la possibilità che tutti o parte dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi o delle merci tal quali, possano formare oggetto di una esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo; che conviene prevedere la possibilità di adottare, nel quadro della presente direttiva, le disposizioni particolari richieste dal coordinamento dei regimi del perfezionamento attivo e del perfezionamento passivo;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme di tali norme comuni e di prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro termini appropriati;

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 12. 4. 1973, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 10. 6. 1973, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. 3 del 17. 1. 1962, pag. 79/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

considerando che l'industria irlandese non sarà in grado, durante il periodo dell'applicazione graduale della tariffa doganale comune nei nuovi Stati membri, di far fronte alla riduzione della protezione tariffaria che risulta dalla esenzione totale o parziale, prevista dalla presente direttiva, sia per i suoi scambi con i paesi terzi che per quelli che vengono effettuati nell'ambito comunitario;

considerando quindi che occorre prevedere che l'Irlanda provveda all'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 1° luglio 1977;

considerando che, a norma dell'articolo 46 dell'atto di adesione ⁽¹⁾, le disposizioni della presente direttiva per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dazi doganali sugli scambi intracomunitari; che tali disposizioni sono pertanto applicabili agli scambi tra gli Stati membri originari della Comunità, da un lato, e, dall'altro la Danimarca, il Regno Unito e — al più tardi dal 1° luglio 1977 — l'Irlanda, nonché tra la Danimarca e il Regno Unito e — dal 1° luglio 1977 al più tardi — tra ognuno di questi paesi e l'Irlanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative al regime del perfezionamento passivo.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46 dell'atto di adesione s'intende per regime di perfezionamento passivo il regime doganale che consente di esportare temporaneamente, al di fuori del territorio doganale della Comunità, merci di ogni specie ed origine delle quali sia prevista la reimportazione sotto forma di prodotti compensatori, secondo la definizione di cui all'articolo 3, con parziale o totale esenzione dai dazi all'importazione, dopo che esse sono state oggetto, al di fuori del territorio doganale della Comunità, di una o più operazioni di perfezionamento previste dall'articolo 3.

Per dazi all'importazione si intendono sia i dazi doganali e tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di adesione.

In deroga al primo comma la direttiva non è applicabile nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale o all'elemento fiscale di tali dazi che sono mantenuti da questi Stati conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, dell'atto.

2. All'atto dell'esportazione temporanea le merci di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato e non devono beneficiare né aver beneficiato di esoneri o rimborsi di dazi all'importazione, né di alcuna restituzione stabilita nell'ambito comunitario.

3. Il regime del perfezionamento passivo è parimenti applicabile, conformemente agli articoli 22 e 23 della direttiva 69/73/CEE a tutte le merci che si trovino nella Comunità sotto il regime del perfezionamento attivo.

4. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 3

Per prodotti compensatori si intendono i prodotti ottenuti da una o più delle seguenti operazioni di perfezionamento:

- a) lavorazione delle merci, compresi il montaggio, l'assemblaggio, l'adattamento ad altre merci,
- b) trasformazione delle merci,
- c) riparazione delle merci, compresi il riattamento e la messa a punto.

Articolo 4

1. Il beneficio del regime del perfezionamento passivo è concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche, stabilite nella Comunità, che facciano effettuare le operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 3.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'esportazione temporanea accordano, alle condizioni previste dall'articolo 5, il beneficio del regime agli interessati, su richiesta di quest'ultimi e prima della temporanea esportazione delle merci, mediante autorizzazioni globali o speciali.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

3. Il beneficio del regime del perfezionamento passivo è accordato soltanto a condizione che alle autorità competenti sia possibile identificare le merci esportate nei prodotti compensatori.

4. Le autorità competenti possono rifiutare di concedere il beneficio del regime alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili.

Articolo 5

L'autorizzazione fissa le condizioni alle quali deve svolgersi l'operazione di perfezionamento passivo e, in particolare:

- i tassi di rendimento in funzione dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni da effettuare, ove siano stati prefissati, o in mancanza, dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso genere;
- le modalità d'identificazione delle merci esportate nei prodotti compensatori da reimportare;
- il termine di reimportazione in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento passivo.

Articolo 6

1. Il beneficio del regime di perfezionamento passivo non viene accordato dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione temporanea quando la sua concessione è di natura tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari.

2. Gli elementi di fatto che hanno indotto le autorità competenti a rifiutare, in applicazione del paragrafo 1, il beneficio del regime del perfezionamento passivo, vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione prima del decimo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficio è stato rifiutato.

La Commissione ne dà notizia agli Stati membri. Queste informazioni hanno carattere riservato.

Articolo 7

1. Quando la reimportazione dei prodotti compensatori sia effettuata in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea delle relative merci, l'autorizzazione accordata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione temporanea viene riconosciuta dalle competenti autorità dello

Stato membro in cui sia effettuata la reimportazione di tali prodotti compensatori.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione sono autorizzate a modificare, in via eccezionale e se le circostanze lo giustificano, le condizioni fissate dalle autorità dello Stato membro di esportazione, nel caso in cui tale modifica sia necessaria per permettere la reimportazione dei prodotti compensatori in applicazione del regime di perfezionamento passivo.

3. Le modalità di cooperazione amministrativa tra le amministrazioni degli Stati membri, necessarie per l'applicazione del paragrafo 1, vengono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

Articolo 8

Le autorità competenti sia dello Stato membro di esportazione che dello Stato membro di reimportazione sono autorizzate, in particolare:

- a concedere una proroga al termine di validità originariamente stabilito;
- a consentire che la reimportazione dei prodotti compensatori sia effettuata per mezzo di spedizioni frazionate;
- ad autorizzare, quando le circostanze lo giustificano ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, la reimportazione totale o parziale delle merci che si trovino ancora nello stato in cui erano all'atto della temporanea esportazione, qui di seguito denominate «merci tal quali» o che si trovino sotto forma di prodotti risultanti da un trattamento incompleto in rapporto a quello previsto dall'autorizzazione, qui di seguito denominati «prodotti intermedi».

Articolo 9

1. In caso di cessione delle merci temporaneamente esportate in regime di perfezionamento passivo, le autorità competenti mantengono la concessione del beneficio di tale regime a condizione che i prodotti compensatori o, in caso d'applicazione dell'articolo 8, terzo trattino, le merci tal quali o i prodotti intermedi, siano reimportati dal titolare dell'autorizzazione.

All'occorrenza tali prodotti o merci possono essere reimportati da una persona diversa, purché abbia ottenuto il consenso del primo titolare e sia prodotta la prova di tale consenso e purché la medesima persona soddisfi alle condizioni dell'autorizzazione originaria.

2. Le modalità di cooperazione amministrativa tra le amministrazioni degli Stati membri, necessarie per

l'applicazione del paragrafo 1, vengono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

Articolo 10

1. L'esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione, prevista dall'articolo 2, si realizza deducendo dall'ammontare dei dazi all'importazione afferenti alle merci reimportate, secondo l'aliquota o l'ammontare applicabile alla data di accettazione, da parte delle competenti autorità, del documento doganale di immissione in consumo ad esse relativo, l'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci temporaneamente esportate se queste fossero importate nella Comunità dal paese in cui sono state oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

Tuttavia, nel caso in cui le merci esportate temporaneamente potessero, all'atto della loro importazione nella Comunità, essere classificate in una sottovoce tariffaria che prevede un'aliquota speciale in funzione di una destinazione particolare che ivi avrebbero potuto ricevere, detta aliquota si applica a tali merci nel caso in cui alle stesse fosse stata assegnata una tale destinazione nel paese in cui ha avuto luogo l'operazione di perfezionamento.

2. Qualora i prodotti compensatori o i prodotti intermedi beneficino di un regime preferenziale tariffario per il fatto che lo Stato membro di reimportazione applica un regime del genere nei confronti del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi, l'aliquota dei dazi all'importazione da considerare per il calcolo dell'importo da dedurre in forza del paragrafo 1, è l'aliquota o l'ammontare che sarebbe applicabile se le merci temporaneamente esportate soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere accordato il suddetto regime preferenziale tariffario.

3. Nella misura in cui esiste un dazio convenzionale e se l'aliquota di tale dazio è inferiore a quella del dazio autonomo, l'aliquota da considerare per il calcolo dei dazi doganali applicabili alle merci temporaneamente esportate è quella dei dazi convenzionali.

4. Qualora sia applicabile l'articolo 7, paragrafo 1, e fintanto che i dazi all'importazione debbono essere riscossi nell'ambito degli scambi tra lo Stato membro di reimportazione dei prodotti compensatori e quello di esportazione temporanea delle merci, l'ammontare eventualmente da dedurre, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 viene ridotto dell'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicabili alle merci temporaneamente esportate qualora queste ultime fossero state direttamente importate dallo Stato membro di esportazione temporanea per essere perfezionate.

5. Nel caso in cui le merci siano vincolate o nuovamente vincolate sotto il regime del perfezionamento attivo, la data di accettazione del documento doganale di perfezionamento ad esse relativo vale a tale scopo quale data di accettazione del documento doganale di immissione in consumo di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Per l'applicazione dell'articolo 10, l'ammontare dei dazi all'importazione applicabili alle merci temporaneamente esportate, è calcolato in funzione della quantità e della specie di tali merci alla data della loro esportazione, però in base al valore e secondo l'aliquota loro applicabile alla data di accettazione, da parte delle competenti autorità, del documento doganale relativo alla loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori.

Articolo 12

Quando sia debitamente comprovato che la riparazione di una merce è stata effettuata gratuitamente per obblighi contrattuali o legali di garanzia, ovvero per difetto di fabbricazione, la reimportazione del prodotto compensatore è concessa in esenzione totale dai dazi doganali.

Questa norma non è, tuttavia, applicabile qualora sia stato tenuto conto di tale difetto all'atto della prima immissione in consumo della merce per la determinazione del suo valore in dogana o per l'applicazione della tariffa doganale comune.

Articolo 13

Il comitato del perfezionamento attivo, istituito dall'articolo 26 della direttiva 69/73/CEE che d'ora in poi sarà denominato comitato dei regimi doganali di perfezionamento, può prendere in esame ogni questione, relativa all'applicazione della presente direttiva, che venga posta dal suo presidente sia di propria iniziativa, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

Le disposizioni necessarie all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, degli articoli da 3 a 5 e da 7 a 12 sono adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 15

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche relative al complesso delle esportazioni temporanee e delle reimportazioni che

sono state effettuate, in regime di perfezionamento passivo, rispettivamente con partenza dal e nel proprio territorio, a decorrere dal 1° del mese successivo all'applicazione della direttiva. La Commissione ne dà notizia agli Stati membri.

2. Le informazioni previste dal paragrafo 1 vengono fornite globalmente. Esse formano oggetto di due prospetti. Il primo riporta, per ogni sottovoce tariffaria o sottovoce statistica, la quantità ed il valore delle merci temporaneamente esportate in regime di perfezionamento passivo.

Il secondo riporta, per ogni sottovoce tariffaria o sottovoce statistica, i paesi in cui le operazioni di perfezionamento hanno avuto luogo nonché la quantità ed il valore in dogana dei prodotti compensatori reimportati, distinguendo, da un lato, la reimportazione nello Stato membro di esportazione temporanea, dall'altro la reimportazione in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea.

3. Le informazioni che rischiano di compromettere segreti industriali o commerciali possono formare oggetto di prospetti distinti a carattere confidenziale.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua notifica.

L'Irlanda tuttavia mette in vigore tali disposizioni al più tardi il 1° luglio 1977.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS